ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Vito, 287 **85050** **TITO**

sito web: www.ictito.it *e-mail: pzic86300a@istruzione.it* *Pec: pzic86300a@pec.istruzione.it*
C.F.:96032810762 *Codice Meccanografico: PZIC86300A* *C.U.F.: UFJGDE* *tel./fax 0971.794006*

ISTITUTO COMPRENSIVO -TITO
Prot. 0004777 del 19/09/2022
VII (Uscita)

Tito, 19/09/2022

→ **Al Personale Docente**

Al DSGA

→ **Al Personale ATA**
Collaboratori Scolastici

Sito WEB

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni – Responsabilità e obblighi del Personale Docente e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 Codice Civile;
VISTO il CCNL vigente;

EMANA

la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento dell'attività didattica;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. ai bagni durante lo svolgimento delle lezioni;
4. nella frazione temporale durante i cambi di turno tra i docenti;
5. durante l'intervallo per la ricreazione;
6. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
7. durante e dopo il servizio mensa;
8. tra il termine delle lezioni antimeridiane e le lezioni pomeridiane di strumento;
9. durante il tragitto scuola – palestra e viceversa;
10. durante le attività che prevedono l'uso di *devices*;
11. disabili gravi;
12. durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio in capo ai docenti quello di vigilare sugli alunni. A tal proposito, il CCNL Scuola dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.** La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C. "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*". Dispone l'art. 2048 C.C. che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.* (…). *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*". Nelle ipotesi di responsabilità, il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo

circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico, all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso il portone principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori vigileranno il passaggio nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli alunni nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. Vigilanza ai bagni durante lo svolgimento delle lezioni

La vigilanza sugli alunni che si recano in bagno durante le lezioni sarà a carico dei collaboratori scolastici in servizio al piano.

4. Vigilanza nella frazione temporale durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a recarsi nei pressi delle aule interessate per favorire il cambio in modo tempestivo. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del proprio cambio di recarsi in un'altra classe. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Responsabile di Plesso/I Collaboratore.

5. Vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione sarà a carico dei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente la precede. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno sul corridoio e sui bagni.

6. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. In caso in cui nessun genitore o persona con delega si presenti a ritirare l'alunno della Scuola dell'Infanzia o della Scuola Primaria, i docenti dovranno mettersi in contatto con i familiari e, nell'impossibilità di reperirli, devono affidare l'alunno alla Polizia Municipale o ai Carabinieri. Solo dopo aver affidato l'alunno ai genitori e/o alle forze dell'ordine, i docenti potranno ritenersi dispensati dall'obbligo dell'assistenza/vigilanza. Gli

alunni delle classi che utilizzano il servizio di scuolabus, saranno affidati al personale che garantisce l'Amministrazione Comunale.

7. Vigilanza durante e dopo il servizio mensa

La vigilanza sugli alunni durante e dopo la mensa è affidata ai docenti, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

8. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane e le lezioni pomeridiane di strumento

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio delle attività pomeridiane gli alunni delle classi di strumento possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai collaboratori scolastici. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici ai docenti in servizio.

9. Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra e viceversa

Durante il tragitto aula – palestra, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Attività Motoria.

10. Vigilanza durante le attività che prevedono l'uso di *devices*

Durante le attività che prevedono l'utilizzo di *devices*, il docente deve vigilare affinché gli alunni facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

11. Vigilanza su alunni disabili gravi

La vigilanza su alunni portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore *ad personam* o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

12. Vigilanza durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore per ogni disabile. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Prof. IZZI Pietro Carmine

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993